

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Menici Roberto



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Fabio Gregorini

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
- mediante affissione all'albo pretorio comunale on-line (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267) sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.8.2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, li 27 APR 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Fabio Gregorini

'CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27 APR 2016 al 12 MAG 2016;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 27 APR 2016




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 8
del 13.04.2016



COMUNE di TEMU'

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). AZZERAMENTO ALIQUOTA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 1 - COMMA 676 - DELLA LEGGE 27/12/2013 N. 147.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **TREDICI** del mese di **APRILE** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.
MENICI ROBERTO	X	
TOMASI CORRADO	X	
SANDRINI RICCARDO	X	
MARONI ATTILIO	X	
CATTANEO ALBERTO	X	
LAMORGESA ANDREA	X	
ZAMBONI STEFANO	X	X
PASINA ORESTE	X	
PASINA GIUSEPPE	X	
POLETTI FABIO CELESTE		X
FOGLIARESI FABIO	X	
	9	2

Sono presenti gli assessori esterni Zani Maurizio e Regola Sergio.
ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco pro-tempore Dott. Roberto Menici, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). AZZERAMENTO ALIQUOTA PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 1 – COMMA 676 – DELLA LEGGE 27/12/2013 N. 147

Il Sindaco comunica che l'azzeramento della TASI viene confermato anche per l'anno 2016 anche se ciò comporta minori introiti per le casse comunali; dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con i commi da 639 a 731 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- detta Imposta Unica Comunale I.U.C. si compone: dell'Imposta municipale propria (IMU), avente natura patrimoniale; di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta: nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI); nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che:

- unitamente all'introduzione della TARI e della TASI, con la succitata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono state introdotte significative novità alla disciplina della preesistente Imposta municipale propria (IMU);
- successivamente, importanti modifiche alla disciplina sia dell'IMU che della TASI sono state apportate con la recente Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- a norma delle varie modifiche di legge intervenute, l'Imposta municipale propria (IMU) - introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214 e s.m.i. - è dovuta dal possessore di immobili ed ha per presupposto il possesso di immobili, ma non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- a norma del combinato disposto dalla L. 147/2013 e dalla L. 208/2015, la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, esclusa l'abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore (salvo in caso sia censita in categoria catastale A/1, A/8 e A/9), ed ha quale presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (salvo in caso di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- pur differendo in parte nel presupposto impositivo e nella soggettività passiva, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 5 del 13.04.2016, con la quale è stato adottato in Allegato il nuovo testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", che si compone di 3 Parti, di cui la Prima di disciplina generale, la Seconda relativa alla TARI, la Terza relativa all'IMU, - modificato sia rispetto al testo di regolamento originariamente adottato con delibera consiliare n. 03 del 27.02.2014 sia rispetto al testo approvato con delibera consiliare n. 04 del 17.04.2015;
- n. 6 del 13.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2016;
- n. 7 del 13.04.2016 con la quale sono state confermate le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d'imposta 2016;
- **RICHIAMATO** il comma 683, art. 1, della L. 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità con i servizi ed i relativi costi alla cui copertura la TASI stessa è diretta;
- **CONSIDERATO** che il comma 26 dell'art. 1 della L. 208/2015 ha stabilito la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui eventualmente prevedano aumenti dei tributi rispetto ai livelli dell'anno 2015, sancendo così per il 2016 il c.d. "blocco in aumento" delle aliquote tributarie rispetto a quelle in vigore nel 2015, ad espressa eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- **VISTO** l'articolo 1, comma 676, della Legge 27.12.2013 n. 147 che cita: "L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";
- **RITENUTO** di avvalersi della facoltà di azzerare il tributo TASI anche per l'anno 2016 al fine di non inasprire, in un contesto di grave crisi economica, la tassazione locale;
- **CONSIDERATO** che l'azzeramento dell'aliquota TASI e la contestuale riduzione del fondo di solidarietà viene compensata da proventi extratributari e dalla previsione di accertamenti di maggiori entrate relative al titolo I, consentendo il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente del Bilancio di Previsione;
- **RICHIAMATA** la propria delibera n. 06 del 17.04.2015 con cui veniva stabilito l'azzeramento dell'aliquota TASI per l'anno 2015;
- **RITENUTO** quindi dover riconfermare per l'anno 2016 tale aliquota TASI pari allo 0‰ (zero per mille) con validità generale e per tutte le fattispecie imponibili, e come già vigente nell'anno 2015;
- **VISTI:**
 - l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448, che, modificando ed integrando il comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000 n.

388 – già interpretativo dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 - stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (oltre che per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL), che in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 il che comporta, il medesimo differimento utile e valido per la determinazione delle aliquote d'imposta 2015;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006 n. 196 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine imanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. » e che pertanto stabilisce l'efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento delle tariffe tributarie approvate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto; **PRESO ATTO** che, in base all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come convertito in L. 214/2011 e s.m.i., a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione - il tutto in base alla nuova procedura di trasmissione telematica di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5343 del 06.04.2012 - e, per il tributo TASI in argomento, anche secondo quanto normato dal comma 688, art. 1, della L. 147/2013 come modificato dal comma 14 lettera e), art. 1, della L. 208/2015;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n. 14 del 03.04.2007, che, in accordo con le normative statali, dispone in merito alle entrate proprie comunali di natura tributaria, oltre che patrimoniale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – come modificato dal D.L. 174/2012, e dell'art. 153 – 5° comma - del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **DI STABILIRE** per l'anno 2016 l'aliquota del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) su tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale di Temù nella misura dello 0‰ (**ZERO per mille**) – già in vigore nello scorso anno 2015 e valida in generale per tutte le fattispecie imponibili - , dando atto che tale aliquota trova efficacia ai fini della TASI a partire dal 1° Gennaio 2016 in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448.

2. **DI NON PROCEDERE** pertanto all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo la procedura telematica indicata dal Ministero stesso.

4. **DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 153 – 5° comma – del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012.

5. Con successiva votazione e con il medesimo risultato di quello sopra riportato, la presente deliberazione viene **DICHIARATA** immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Belotti Flavia, Responsabile dei servizi contabili, scolastici, culturali e turistici appone il visto di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 - 1° comma (come modificato dal D.L. 174/2012) e 153 – 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
Flavia Belotti
